

**DOCUMENTO SULLE RENDITE DEL FONDO PENSIONI DEL  
PERSONALE DEL GRUPPO BNL/BNPPARIBAS ITALIA**

<b>Edizione 0</b>		
<b>Progressivo revisione</b>	<b>Data Approvazione al CdA</b>	<b>Stato di emissione documento</b>
<b>00</b>	<b>23/12/2014</b>	prima emissione
<b>01</b>	<b>26/10/2017</b>	aggiornato
<b>02</b>	<b>01/03/2018</b>	Aggiornamento per Riforme Statutarie/Legge 205/2017
<b>03</b>	<b>25/01/2021</b>	Aggiornamento per modifica tempi di liquidazione e per attribuzione rendimento convenzionale mensile

***Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas  
Italia***

## 1 Introduzione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie (INPS) stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica ma al riscatto del montante maturato.

L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza nei casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'aderente avente titolo può scegliere irrevocabilmente tra le seguenti tipologie di rendita vitalizia:

### 1.1 Rendita vitalizia immediata rivalutabile

Il pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

### 1.2 Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia

Il pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari designati in caso di suo decesso, di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che il pensionato è in vita.

### 1.3 Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile

Il pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino al decesso del pensionato e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o 80% o 100% a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

#### **1.4 Rendita vitalizia immediata rivalutabile con pagamento di un capitale decrescente**

- **Prestazioni in caso di vita**

Il pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

- **Prestazioni in caso di morte**

Al decesso del pensionato è liquidata ai beneficiari indicati, la differenza, se positiva, tra:

- il capitale convertito in rendita

e

- il prodotto tra l'ultima rata mensile della rendita percepita e il numero di rate effettivamente corrisposte.

#### **1.5 Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all'85° anno di età e successivamente vitalizia**

Il pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari in caso di suo decesso, di una rendita certa fino all'85° anno di età e successivamente fino a che il pensionato è in vita.

Tutte le tipologie di rendita sono erogate in dodici rate mensili posticipate il 1° giorno lavorativo del mese.

## **2 Conversione della posizione individuale in rendita**

La conversione della posizione individuale in rendita viene effettuata utilizzando le Basi Tecniche (tabelle demografiche e tasso tecnico) adottate dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione alle Basi Tecniche (tabelle demografiche e tasso tecnico) l'Attuario determina il coefficiente di conversione del montante nelle varie tipologie di rendita previste.

L'importo annuo della rendita lorda iniziale si ottiene applicando al montante finale accumulato destinato alla prestazione periodica il coefficiente di conversione corrispondente all'età, al sesso e, ove previsto, all'età, al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità.

Le Basi Tecniche adottate (demografica, finanziaria, ecc.) deliberate dal CdA sono riportate nel prospetto allegato.

### **3 Rivalutazioni successive delle rendite**

#### *3.1 Premessa*

La rendita si rivaluta sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione che ne dispone la misura. La rivalutazione delle rendite si applica pro-rata in funzione del periodo di partecipazione al risultato dell'esercizio.

La rivalutazione viene erogata dopo l'approvazione del Bilancio di esercizio riconoscendo gli arretrati, dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello del Bilancio approvato, con valuta corrente.

Il rendimento attribuito è definitivamente acquisito ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno; ciononostante il Consiglio di Amministrazione può procedere al blocco temporaneo delle indicizzazioni, in presenza delle azioni finalizzate al ristabilimento dell'equilibrio finanziario del Fondo (Decreto MEF 259/2012).

#### *3.2 Tasso di rivalutazione*

La rendita viene adeguata annualmente a seguito della specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa la misura sulla base del rendimento risultante dal Bilancio di esercizio per il "Comparto Rendite" e sulla base del patrimonio disponibile necessario a garantire le rendite future, c.d. "Riserve Matematiche".

##### *3.2.1 Rendimento del Comparto superiore al Tasso tecnico*

Qualora il rendimento attribuito in sede di Bilancio di esercizio al "Comparto rendite" risultasse superiore al Tasso tecnico (il tasso di interesse anticipato applicato su ciascuna rendita in sede di conversione della posizione individuale) la rendita verrà rivalutata su base annua.

##### *3.2.2 Rendimento del Comparto inferiore al Tasso tecnico*

Qualora il rendimento attribuito in sede di Bilancio di esercizio al "Comparto rendite" risultasse inferiore al Tasso tecnico (il tasso di interesse anticipato applicato su ciascuna rendita in sede di conversione della posizione individuale)

la rendita rimarrà costante mentre la differenza tra i suddetti rendimenti dovrà essere recuperata sulle rivalutazioni future di ciascuna rendita.

#### **4 Decorrenza ed erogazione della rendita**

Le rendite erogate dal Fondo sono posticipate ed hanno decorrenza il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si conclude l'istruttoria della domanda, completa e formalmente regolare rispetto alla normativa. Il riconoscimento della rendita avverrà trasformando in rendita la quota di posizione individuale richiesta (per la valorizzazione definitiva della posizione individuale vedi Regolamento per l'erogazione delle prestazioni del Fondo).

L'accredito avverrà entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di decorrenza della rendita riconoscendo all'interessato gli arretrati con valuta corrente.

#### **5 Trattamento fiscale**

Si rimanda a quanto previsto dal Documento sul Regime fiscale.

#### **6 La documentazione richiesta**

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte del fondo pensioni debbono essere preventivamente consegnati digitalmente i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:

- Modulo di domanda compilando l'apposita modulistica presente nell'Area Riservata sul sito internet [www.fondopensionibnl.it](http://www.fondopensionibnl.it);
- Eventuale Copia della lettera dell'Inps attestante il riconoscimento della pensione oppure copia del certificato di pensione.

Per la rendita reversibile anche:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del reversionario;

Per la rendita con previsione di restituzione di un capitale decrescente anche:

- indicazione dei beneficiari per il caso di decesso del pensionato (che possono essere modificati in qualsiasi momento prima del decesso del pensionato stesso mediante apposita comunicazione scritta inviata al Fondo in originale con allegati il documento di riconoscimento dell'interessato e dei nuovi beneficiari).

Per le rendite pagate per un periodo certo anche:

- indicazione dei beneficiari per il caso di decesso del pensionato (che possono essere modificati in qualsiasi momento prima del decesso del pensionato stesso mediante apposita comunicazione scritta inviata al Fondo in originale con allegati il documento di riconoscimento dell'interessato e dei nuovi beneficiari).

L'incompletezza della documentazione o l'irregolarità rispetto alla normativa determina l'inefficacia della domanda.

Per il pagamento delle annualità successive il pensionato/il reversionario/i beneficiari designati dovranno presentare apposito certificato di esistenza in vita.

In caso di decesso del pensionato, il reversionario ovvero i beneficiari designati dovranno presentare la seguente documentazione:

- Certificato di morte;
- IBAN per l'accredito delle rate mensili o del capitale decrescente;
- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale.